

per non andare alla Banca unica e per preparare l'avvenire alla Banca di Stato; perciò eredo che questo passo arduo del Governo, non meriti le aspre censure, che gli sono state rivolte.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Carcano, relatore. Brevi parole, per poche spiegazioni, che ho il dovere di dare ai miei amici carissimi delle provincie meridionali, ed anche per esplicito incarico avutone da egregi colleghi della Commissione.

Debbo dichiarare che l'articolo in questione è stato molto discusso in seno della Commissione; che furono messi avanti tutti i partiti possibili cercando se ci fosse mezzo di concordare un qualche temperamento, per secondare i desideri caldeggiati dai colleghi delle provincie meridionali, senza turbare l'equilibrio dei calcoli, che hanno informato la disposizione del disegno di legge; ma dopo molto dibattito non si è trovata altra formula, e la disposizione ora in contrasto ebbe i suffragi di una forte maggioranza.

Si era messa avanti la proposta di sopprimere l'obbligo del sorteggio, per metà, delle cartelle da estinguere annualmente, affinché tale minor onere valesse a bilanciare l'onere maggiore di ricevere le cartelle alla pari per le restituzioni dei mutui; ma anche tale temperamento non fu trovato accettabile.

Ora io voglio soltanto osservare all'onorevole Grippo che quanto egli propone, a mio avviso, sarebbe il partito peggiore.

Vorrebbe l'onorevole Grippo che, in via di transazione, si concedesse facoltà ai mutuatari di rimettere il loro debito, calcolando le cartelle al valore che ebbero a ricavarne quando contrassero il mutuo.

Ma, se così si disponesse, che avverrebbe? Coloro, che hanno ricavato allora, per esempio, lire 500 per cartella, se oggi trovansi provvisti di mezzi per anticipare la restituzione del mutuo, sarebbero troppo beneficiati dalla proposta dell'onorevole Grippo, secondo la quale sarebbero due volte fortunati: una prima volta quando ebbero a ricavare il primo prezzo di 500 lire all'atto del mutuo, ed una seconda volta ora, quando potessero restituire il mutuo con cartelle comprate, per caso, a lire 400, e conteggiate per la restituzione al Credito fondiario in lire 500. Invece, quei disgraziati, che hanno ricavato, per esempio, lire 400 per cartella all'atto del mutuo, avrebbero avuto

allora una perdita di 100 lire, ed avrebbero un'altra perdita ora se dovessero restituire il mutuo con cartelle da porsi in conto come se valessero anche al presente lire 400.

Imbriani. Ecco, questo è il mio pensiero!

Carcano, relatore. Credo che la cosa sia evidente, e che non occorra dire di più per dimostrare che con la sua proposta la Commissione ha fatto il meglio possibile; anzi credo che dovrebbe essere approvata anche dall'onorevole Imbriani.

Presidente. Nessun altro chiedendo di parlare, metto a partito l'articolo 1°.

(È approvato).

« Art. 2. La decorrenza del diritto di prelazione dei portatori dei biglietti indicata nel comma 2° dell'articolo 3 della Convenzione colla Banca d'Italia (allegato A) incomincerà, anziché dal 1° gennaio, dal 1° luglio 1897. »

(È approvato).

« Art. 3. Le gestioni autonome del Credito fondiario in liquidazione della cessata Banca Nazionale e di quello del Banco di Sicilia sono guarentite con le disposizioni contenute negli articoli 6, 8 e 9 della citata Convenzione per la Banca d'Italia (allegato A) e nell'articolo 5 delle disposizioni pel Banco di Sicilia (allegato C). Se ciò non bastasse, le eventuali deficienze saranno a carico dei bilanci del corrispondente esercizio dei rispettivi Istituti. »

(È approvato).

« Art. 4. Agli effetti della liquidazione prevista negli articoli 13 e 14 della Convenzione con la Banca d'Italia (allegato A) e negli articoli 9 e 10 delle disposizioni per il Banco di Sicilia (allegato C), si intenderanno come mobilizzate le somme effettivamente riscosse con l'alienazione dei titoli di cui agli articoli 7 e 10 dell'allegato A e dell'articolo 7 dell'allegato C.

(È approvato).

Ora viene la nuova formula dell'articolo 5 concordata tra il ministro e la Commissione:

« Art. 5. Insino a quando non sia definitivamente approvata la legge sui provvedimenti bancari è sospesa la facoltà di emettere i titoli ammortizzabili di cui all'articolo 10 dell'allegato A, nè si concederà la facoltà di fondare l'Istituto di mobilizzazione